

# il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

# 11

13 marzo 2017

**Voluntary disclosure 2.0** alla prova della completezza

Prospetto delle attività e passività nel **passaggio alla contabilità ordinaria**

**Indennità di fine mandato** agli amministratori: tassazione separata e deducibilità degli accantonamenti

**Trust "dopo di noi"** nelle imposte sui redditi

**Contratto di cessione d'azienda:** imposta proporzionale di registro?

**Potestà impositiva dei Comuni** e collaborazione tra Amministrazioni per la lotta all'evasione

Niente **stabile organizzazione** per le attività di logistica

Nuovo **OIC 21** sulle partecipazioni

Capitalizzazione in bilancio dei costi di vivaio delle **società sportive**

Giurisprudenza tributaria

Le Guide del Fisco

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale *il fisco* a soli 13,00 euro in più.

SCARICA  
GRATIS LA APP




edicola professionale

 Wolters Kluwer

Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)  
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano  
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLI



Cod. 218086

Euro 13,00

[www.sistemailfisco.it](http://www.sistemailfisco.it)

# I costi di vivaio delle società sportive possono essere capitalizzati in bilancio?

di Giuseppe Verna e Stefano Verna (\*)

Le società sportive, soprattutto quelle di calcio, sostengono notevoli costi per l'organizzazione, la gestione e la promozione dell'attività sportiva giovanile. Tali costi rilevano fino al momento in cui gli addestrati passano dal vivaio alle squadre giovanili e ai relativi campionati c.d. primavera o simili. La maggior parte delle società di calcio ha capitalizzato i costi di vivaio in quanto assimilabili ai costi di ricerca, mentre la recente modifica dell'art. 2426 c.c., interpretata ed integrata dal nuovo OIC 24, consente di capitalizzare esclusivamente i costi di sviluppo, ossia quei costi riferibili alla realizzazione di uno specifico nuovo progetto e recuperabili, sia attraverso i ricavi loro correlati, sia attraverso il complessivo reddito aziendale. Sono conseguentemente capitalizzabili i soli costi inizialmente sostenuti per costituire il vivaio della società sportiva, fino al momento in cui la struttura sia adeguata alla funzione cui è chiamata, e i costi sostenuti per nuovi progetti e per un non marginale incremento delle strutture e del personale che vi è dedicato. In tutti gli altri casi i costi di vivaio costituiscono costi di periodo, in quanto sistematicamente ed istituzionalmente sostenuti dalla società sportiva per finalità che attengono alla sua stessa ragion d'essere, per lo più assimilabili a costi di ricerca di base, cioè a quella ricerca di fattori produttivi di supporto ordinario all'attività imprenditoriale.

## 1. Premessa

Le società sportive, e in particolare quelle che operano nel campo degli sport di maggiore diffusione e che raccolgono un elevato interesse di pubblico, come quelle di calcio, sostengono notevoli costi per l'avvio di giovani, spesso giovanissimi e ragazzi, alla disciplina che costituisce oggetto della loro attività e quindi per il loro progressivo addestramento. Normalmente tali costi, generalmente denominati "**costi di vivaio**", sono sostenuti e contabilmente rilevati fino al momento in cui gli addestrati passano dal vivaio alla rosa delle squadre giovanili e ai relativi campionati c.d. "primavera" o simili.

La domanda che si pone il redattore del bilancio di una squadra sportiva che sostenga i costi di vivaio è quella attinente alla loro corretta contabilizzazione nello stato patrimoniale quali **costi di sviluppo**, da ammortizzare sistematicamente negli anni successivi, oppure nella loro imputazione a conto economico quali ordinari costi di esercizio.

## 2. Capitalizzazione e ammortamento degli oneri pluriennali

Come è noto il bilancio è presentato e redatto secondo le norme codicistiche (artt. 2423-2432 c.c.), interpretate ed integrate, sul piano della tecnica, dagli statuiti **principi contabili**. In Ita-

(\*) Dottori commercialisti - Soci dello Studio Verna società professionale, Milano, Varese, Reggio Emilia e Busto Arsizio.

lia i principi contabili sono emanati dall'OIC - Organismo Italiano di Contabilità - che, salvo diversa disposizione delle norme nazionali e quindi primieramente del Codice civile, si conformano ai principi contabili internazionali, denominati IAS e successivamente IFRS.

I costi di sviluppo (al pari dei costi di impianto ed ampliamento, questi ultimi possono marginalmente interessare il tema di questo scritto, come si accennerà nell'ultimo paragrafo: gli uni e gli altri compresi nella dizione **oneri pluriennali**) sono capitalizzabili e quindi iscrivibili nello stato patrimoniale nella posta Immobilizzazioni immateriali (art. 2424, Attivo, c.c.) se hanno **"utilità pluriennale"**, "con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale" e "sono ammortizzati secondo la loro vita utile"; là dove la vita utile non possa essere attendibilmente stimata l'ammortamento avviene "entro un periodo non superiore a cinque anni" (nel caso di costi di impianto e di ampliamento cinque anni è comunque il periodo massimo di ammortamento).

"Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento non è completato possono essere distribuiti utili solo se residuano riserve sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati" (art. 2426, comma 1, n. 5).

Secondo la normativa nazionale la **capitalizzazione dei costi di sviluppo** (come di quelli d'impianto e di ampliamento) non è obbligatoria; è lasciata alla discrezionalità tecnica degli amministratori che devono valutare l'iscrivibilità nello stato patrimoniale di tali costi "secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività" (art. 2423-bis c.c.).

### 3. Recuperabilità dei costi di vivaio attraverso i correlati ricavi

La qualificazione "attivo patrimoniale" delle immobilizzazioni immateriali non suscettibili di trasferimento (come lo sono, ad esempio, un brevetto o marchio) dipende, come richiede la norma, dalla loro **"utilità pluriennale"** che deve manifestarsi in un periodo che normalmente non è superiore a cinque anni (art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.).

In questo periodo, definito vita utile, il costo deve manifestare la sua utilità e quindi concorrere alla **produzione dei ricavi d'esercizio**. Con l'espressione, usata dall'OIC 24, § 49, "essere recuperabili, si vuole significare che la società deve avere **prospettive di reddito**", in modo che i ricavi siano almeno sufficienti a coprire i costi di sviluppo e tutti gli altri costi, nonché le quote di ammortamento dei successivi anni (non più di cinque) in quanto costi correlati con i ricavi.

Tali costi non sono quindi correlati solo con i **ricavi dell'esercizio** in cui sono sostenuti, ma in quello e in quelli successivi (non oltre quattro).

Orbene la funzione dei ricavi è quella di **coprire i costi**: tutti i costi, anche le quote di ammortamento dei costi pluriennali. Ne discende che la società deve ritenere ragionevolmente che i suoi futuri ricavi, quanto meno quelli che conseguirà durante la vita utile dei costi pluriennali, saranno superiori ai costi, comprese le suddette quote di ammortamento. Per venire al nocciolo della questione, è necessario che la società preveda che nell'arco del periodo prescelto (di norma non superiore a cinque anni compreso il primo) la **somma algebrica di utili e perdite d'esercizio** sia superiore o, quanto meno, pari a zero.

Sul piano pratico, una società, che abbia chiuso cronicamente in perdita i suoi esercizi e che non disponga di un piano-programma almeno triennale che preveda una congrua inversione di tendenza, non è nelle condizioni per considerare attivo una spesa come quella sostenuta per l'avvio alla disciplina sportiva e l'addestramento dei giovani.

È stato affermato che i costi di vivaio, considerati sotto il particolare aspetto di costi sostenuti per la crescita e lo sviluppo di giovani talenti, debbano essere **correlati solo ai ricavi** che si genereranno dalle **cessioni e performance dei giovani atleti**. L'affermazione è frutto di una **visione frazionata dell'azienda** e si contrappone a quella, preferibile, di una correlazione globale di tutti i costi alla globalità dei ricavi, e quindi alla necessità che, nel considerare bene dell'azienda un costo, esso sia recuperabile unitamente agli altri.

Anzi la correlazione posta dai principi contabili fra costi di un progetto e loro recuperabilità attraverso i maggiori ricavi conseguibili dallo sfruttamento economico di quel progetto, una volta materializzatasi la fase di sviluppo, imporrebbe un recupero che deve verificarsi sia a livello di settore - attraverso i ricavi derivanti dalla realizzazione del progetto - sia a livello generale - nell'ambito dei ricavi dell'azienda nel suo complesso. Un costo, pur suscettibile di produrre nel corso dei successivi esercizi congrui ricavi, non rappresenta per l'azienda un bene economicamente valutabile se esso, da una parte, non è separabile dall'attività aziendale e suscettibile di vita propria, dall'altra, non trova copertura, unitamente agli altri costi, nel complesso dei ricavi aziendali.

Nè va sottaciuto che, allorché un'**impresa** è da qualche anno **in perdita** e non prevede fondatamente una stabile inversione di risultati, si im-

pone agli amministratori una valutazione delle voci di bilancio guidata da particolare prudenza.

Al rispetto di tale principio è deputato il **collegio sindacale** (o il sindaco unico) con incisivi poteri e responsabilità: l'organo di controllo non è infatti chiamato ad esprimere un parere sulla capitalizzazione di tali costi e la durata del periodo di ammortamento, ma un consenso. Ne consegue che, limitatamente alle poste costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo, i sindaci sono redattori del bilancio al pari degli amministratori.

#### 4. Elencazione dei costi di vivaio e natura dei costi di sviluppo

Per "costi di vivaio" generalmente si intendono:

- i **premi di preparazione** dovuti, ai sensi dell'art. 96 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della FIGC), per il tesseramento di giovani calciatori;

- i costi relativi all'**utilizzo degli impianti sportivi** dedicati all'allenamento delle squadre giovanili (ivi inclusi i canoni di locazione anche finanziaria);

- gli **oneri finanziari** sostenuti a fronte dell'**indebitamento** contratto allo scopo specifico di **acquisire e/o realizzare impianti sportivi** dedicati all'allenamento delle squadre giovanili;

- i costi per **vitto, alloggio e trasporto** con riferimento alle gare disputate dalle squadre giovanili;

- i **compensi** ed i **rimborsi spese** dovuti ad **allenatori**, istruttori e tecnici del settore giovanile;

- i costi connessi alla stipulazione di **assicurazioni contro gli infortuni** con riferimento all'attività dei calciatori del settore giovanile;

- le **spese sanitarie** sostenute per i calciatori del settore giovanile.

Tali costi sarebbero capitalizzabili - sempre che siano recuperabili avendo la società che li sostiene prospettive di reddito in una misura sufficiente alla loro copertura - fino al momento in cui i giovani allevati ed addestrati entrano in squadre giovanili e disputino i relativi tornei cui è collegata la percezione apprezzabile ancorché inappagante dei **primi ricavi**. Secondo altri, invece, i costi del vivaio, intesi restrittivamente come quelli formati da ragazzi e giovanissimi non ancora immessi in squadra, non sarebbero

capitalizzabili, in quanto **assimilabili a costi di ricerca di base**, mentre lo sarebbero i costi sostenuti da giovani calciatori dei settori giovanili a ridosso della prima squadra, assimilabili a costi di sviluppo (1).

L'elencazione merita tuttavia un'analisi che si soffermi non solo, come si è detto sulla recuperabilità economica dei costi, ma anche **sulla loro natura**; altrimenti si verrebbe ad affermare che tutti i costi d'esercizio che siano coperti da ricavi costituiscono immobilizzazioni immateriali.

Costituiscono infatti costi di sviluppo solo quei costi sostenuti per la realizzazione di un **progetto specifico**, oltretutto chiaramente misurabile nella sua realizzabilità (OIC 24, § 49). Il progetto, oltre che sostenibile tecnicamente e finanziariamente, deve essere "nuovo" o comportare ricavi maggiori, quindi un progetto incrementativo (IAS 38, § 8).

I costi del nuovo ed incrementativo progetto possono essere sostenuti in più di un esercizio e comportare ogni anno una loro capitalizzazione. Riesce però difficile ipotizzare un progetto nuovo e incrementativo pressoché perenne e quindi una sistematica capitalizzazione dei costi di vivaio. "Di conseguenza la maggior parte delle spese successive sono probabilmente sostenute per il mantenimento dei benefici economici futuri attesi" da quel progetto (IAS 38, § 20).

#### 5. Costi di vivaio quali costi di periodo

Si fa strada per una corretta rappresentazione in bilancio, la classificazione dei costi di vivaio quali **costi di periodo**, ovvero quali costi sistematicamente ed istituzionalmente sostenuti dalla società sportiva per finalità che attengono alla sua stessa ragion d'essere. Possono essere in un certo senso paragonati alle **spese di pubblicità**, che, per quanto rilevanti esse possano essere, ogni anno una catena di supermercati o di negozi di moda o di cosmetici o di elettrodomestici o di alberghi sostiene per mantenere la propria attività anche in una futura prospettiva di conservazione del mercato: spese indubitabilmente **imputabili all'esercizio in cui vengono sostenute**, a meno che non siano destinate allo sviluppo di nuove iniziative.

Ancorché i giovani del vivaio non siano esattamente inquadrabili nel personale di una società

(1) C. Guarna, "La capitalizzazione dei costi di vivaio nel bilancio delle società di calcio", in *Amministrazione & Finanza*,

n. 2/2017, pag. 35: affermazione che pare contrastare con quanto leggesi in OIC 24, § 44.

sportiva, ma forse ad esso assimilabili, merita ricordare che “i **costi di addestramento** e di **qualificazione del personale** e dei lavoratori ad esso assimilabili sono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell’esercizio in cui si sostengono” (OIC 24, § 44).

I costi di vivaio sono per lo più assimilabili a **costi di ricerca di base**, cioè a quella ricerca di fattori produttivi che è connaturata all’attività della società, ovvero “rientrano nella ricorrente operatività dell’impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all’attività imprenditoriale stessa” (OIC 24, § 47) (2).

### 6. Costi di vivaio capitalizzabili

Si ritiene pertanto che, ai fini di una corretta rappresentazione in bilancio, siano capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali, fermo il requisito della loro recuperabilità, solo quei costi inizialmente sostenuti per costituire il vivaio della società sportiva (e qui sovviene l’elencazione contenuta nel precedente paragrafo 4), fino al momento in cui la struttura sia adeguata alla funzione cui è chiamata, con esclusione dei costi sostenuti per la partecipazione a tornei giovanili (per esempio, al campionato primavera delle squadre di calcio, dove l’ingresso allo stadio è, di norma, a pagamento).

Sono ugualmente capitalizzabili quei costi sostenuti per **nuovi progetti** e per un non marginale **incremento delle strutture** e del personale dedicato al “vivaio”.

Si tratta di costi che, a seconda della loro natura, e quindi, ferma restando la loro recuperabilità intesa in senso specifico e nell’ambito dei complessivi risultati degli esercizi, possono essere classificati o quali **costi d’impianto e di ampliamento** o quali **costi di sviluppo**. Sono infatti costi di impianto o di ampliamento quelli sostenuti in relazione ad una nuova attività, ad un processo di sostanziale ristrutturazione, risultanti da un piano formalmente approvato dal consiglio di amministrazione, capace di generare nuovi flussi di reddito: c.d. **costi di start up** (OIC 24, § 44).

La deduzione ai fini IRES ed IRAP di detti costi è strettamente consequenziale al trattamento di bilancio, pur tenendo conto che, qualora capitalizzati quali costi di sviluppo, ai fini IRES potranno essere dedotti in quote costanti al massimo in cinque esercizi (art. 108, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Appare insostenibile in quanto illogica una situazione di fatto in cui le società sportive, sistematicamente in perdita, capitalizzano i costi di vivaio e quelle in utile, li spesano!

(2) In modo più radicale, C. Guarna, “Costi di vivaio delle società calcistiche: gli effetti della riforma del Codice civile capitalizzazione dei costi di vivaio nel bilancio delle società di calcio”, in *Bilancio e reddito d’impresa*, n. 3/2016, pag. 11, afferma che “il legislatore nazionale elimina infatti la possibilità di iscrivere nell’Attivo dello stato patrimoniale i costi di ricerca applicata, ai quali i costi di vivaio erano assimilati dalla Raccomandazione Contabile n. 2 della Federazione. Di conseguenza, a partire dai bilanci dell’esercizio 2016, le società calcistiche

non quotate non potranno più avvalersi della facoltà di capitalizzare i costi di vivaio”. Esprimono perplessità sulla capitalizzabilità dei costi di vivaio anche L. De Angelis, “L’impostazione dei bilanci delle società calcistiche”, in *Contratto e impresa*, n. 2/2016, pag. 431, e C. Sottoriva, “Il trattamento dei costi del vivaio alla luce della modificazione della normativa nazionale relativa alla redazione del bilancio di esercizio (D.Lgs. n. 139/2015)”, <http://www.sportbusinessmanagement.it>, 11 aprile 2016.